



MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO di ZÈTEMA

**“PARTE GENERALE” E
“SISTEMA DISCIPLINARE”**

(EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231)

Revisione 6 – Dicembre 2022

Revisione 5 – Maggio 2020

Revisione 4 – Novembre 2018

Revisione 3 – Gennaio 2016

Revisione 2 – Agosto 2012

Revisione 1 – Novembre 2008

Prima stesura – Novembre 2006

INDICE

SEZIONE A

1. Il Decreto 231/2001 e la successiva normativa integrativa e modificativa	Pag. 4
1.1 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231 e successive modifiche e integrazioni.....	Pag. 4
1.2 Il Modello Organizzativo.....	Pag. 22
2. Linee guida di Confindustria.....	Pag. 23
3. Linee guida di Corporate Governance di Roma Capitale.....	Pag. 24
3.1 Controllo Analogo.....	Pag. 24
3.2 Funzioni di direzione e indirizzo.....	Pag. 24
3.3 Tipologie e poteri di controllo.....	Pag. 25
3.4 Affidamenti diretti di contratti pubblici.....	Pag. 27
3.5 Modifiche Statuto di Zètema Progetto Cultura S.r.l.....	Pag. 28
3.6 Affidamento di servizi.....	Pag. 29
4. Funzioni e adozione del Modello.....	Pag. 29
4.1. Dichiarazione programmatica.....	Pag. 29
4.2. Modalità di modifica/integrazione del Modello.....	Pag. 30
4.3. Funzioni del Modello.....	Pag. 30
5. Mappatura dei Rischi.....	Pag. 31
6. Principi generali di comportamento: Codice etico.....	Pag. 32
7. Anticorruzione, Trasparenza e Segnalazione Illeciti.....	Pag. 33
7.1 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).....	Pag. 33
7.2 Sistema interno di Segnalazione delle violazione – "WHISTLEBLOWING".....	Pag. 36
8 Organismo di Vigilanza.....	Pag. 36
8.1. Istituzione e profilazione dell'Organismo di Vigilanza.....	Pag. 36
8.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	Pag. 37

8.3. Coordinamento intra-organico e Reporting.....	Pag. 37
8.4. Verifiche periodiche.....	Pag. 38
9 Procedure per le Attività sensibili.....	Pag. 38
10 Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziari.....	Pag. 39
11 Flussi informativi all'O.d.V.....	Pag. 39
11.1 Segnalazione di violazioni del Modello.....	Pag. 39
11.2 Flussogramma rivolto all'O.D. V.....	Pag. 39
12 Formazione del Personale.....	Pag. 40
12.1. Formazione in materia di D.Lgs. 231/01.....	Pag. 40
12.2 Informativa a Collaboratori e Partner.....	Pag. 41

SEZIONE B

SISTEMA DISCIPLINARE INTERNO

1. Principi generali.....	Pag. 41
2. Infrazioni dei membri degli Organi sociali.....	Pag. 42
3. Infrazioni dei Dirigenti.....	Pag. 43
4. Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori subordinati.....	Pag. 43
5. Infrazioni dei Collaboratori esterni e Partners.....	Pag. 44
6. Principi procedurali.....	Pag. 44
7. Rinvio.....	Pag. 45

IL MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1. Il Decreto 231/2001 e la successiva normativa integrativa e modificativa

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (“D.lgs. 231/2001”), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, tra cui la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D.lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità personale degli enti collettivi per alcuni reati commessi nel loro interesse o vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica autore del reato e ancorché definita “amministrativa”, sostanzia per l'ente collettivo una vera responsabilità “para-penale”.

La nuova responsabilità introdotta dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i. mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato, nel presupposto che la commissione del reato è stata agevolata o permessa dal “deficit organizzativo” dell'ente. Per tutti gli illeciti commessi è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prodotto/profitto del reato; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Quando si parla di reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (“Reati”), ci si riferisce sia ai reati originariamente previsti (reati nei confronti della P.A.), sia alle ipotesi successivamente introdotte. Inoltre, le sanzioni interdittive possono essere irrogate anticipatamente anche in sede cautelare. Per il dipendente giudicato colpevole invece le sanzioni sono quelle previste dal Codice Penale.

1.1 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

L'elenco dei reati presupposto previsto dal d.lgs. 231/01, che possono originare la responsabilità delle aziende è in continuo aggiornamento e ampliamento e copre potenzialmente tutte le aree di attività dell'impresa.

Il c.d. catalogo dei reati-presupposto alla data di revisione del presente documento include:

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione

europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata.

Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio.

Art. 25-ter Reati societari.

Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali o in violazione dell'art. 2 Convenzione di New York 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo;

Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Art. 25-quinques Delitti contro la personalità individuale.

Art. 25-sexies Abusi di mercato.

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25-undecies Reati ambientali.

Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia.

Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari.

Art. 25-sexiesdecies Contrabbando.

Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale.

Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Art. 26- Delitti tentati

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24.)

Rubrica così sostituita dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che ha esteso la responsabilità delle società ai delitti di:

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Modello Organizzativo

- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 legge 898/1986).

Pertanto, dopo il d.lgs 75/2020, le nuove misure dell'art. 24 prevedono:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter del codice penale, se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Il 25 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 13/2022, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili» (c.d. Decreto Frodi), volto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle recenti notizie di operazioni illecite aventi ad oggetto le agevolazioni fiscali note come "superbonus". L'art. 2 del decreto, recante "Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche", ha modificato in senso ampliativo la rubrica ed il testo degli artt. 240-bis, 316-bis e 316-ter del codice penale.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)

L'art. 24 bis, introdotto dalla L.18 marzo 2008 n. 92, inserisce vari reati informatici, prima assenti, fra i reati presupposto ex d.lgs. 231/01. In tal modo è stata introdotta nel nostro ordinamento la punibilità degli Enti Collettivi per la commissione di tali reati da parte di apicali e dipendenti, laddove venga accertata da parte del Giudice la presenza di un interesse o di un vantaggio degli Enti stessi. L'art. 24 bis è stato recentemente integrato dal d.lgs. n.105/2019 (disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) che ha previsto la modifica del comma 3 del d.lgs. 231/01, che chiama l'ente a rispondere anche in relazione ai delitti di cui all'articolo 1, comma 11-bis, del decreto-legge n. 105 del 21 settembre 2019, n. 105 successivamente convertito, con modifiche, nella legge 133/2019. Le nuove disposizioni sono state previste *per* assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori, pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Le nuove misure, dell'art. 24 bis, prevedono:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-

ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)

Introdotta dal d.lgs. 15 luglio 2009 n. 94.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del Codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del d.lgs. 231/01.

Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)

Modificato in parte dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", L'art. 25, d.lgs. 231/2001 prevede nuove misure in materia di anticorruzione e di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione. Oltre ad un'estensione dell'ambito applicativo, si prevede l'aumento da uno a tre anni della pena minima accessoria conseguente alla condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione.

In Particolare, l'art. 25 prevede:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis (traffico di influenze illecite) del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Il D.lgs. 75/2020 relativamente all'art. 25 d.lgs. 231/01 segna, invece, l'introduzione delle seguenti ipotesi di reato: reato di peculato di cui all'art. 314, c.1, c.p., di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.; con la previsione delle nuove ipotesi di reato è stata di conseguenza ampliata e modificata la rubrica dell'articolo in: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.»;

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)

Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350 e modificato dall'art 15 della legge n. 99 del 23 luglio 2009

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

Modello Organizzativo

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1.)

Articolo aggiunto dall'art 15 della legge n. 99 del 23 luglio 2009.

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b)

per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

I reati societari (art. 25 ter)

L'Articolo aggiunto dal d.lgs. n. 61/2002, e poi modificato dall'art. 12 della Legge 69/2015 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), ha introdotto la punibilità dei c.d. reati societari commessi nell'interesse delle società e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli. Tale provvedimento, il cui obiettivo è stato quello di inasprire il trattamento sanzionatorio per i delitti di corruzione, concussione e peculato, prevede al contempo una serie di modifiche al codice civile consistenti nell'aumento delle pene per il reato di falso in bilancio. In tal senso, il d.lgs. n.38/2017 all'art. 6 modifica, ulteriormente, sotto il profilo sanzionatorio, dell'art. 25 ter, aumentando le sanzioni già previste per i casi di corruzione attiva ed introducendo la sanzione anche nei casi di istigazione attiva alla corruzione.

Talune fattispecie sono state oggetto di successive modificazioni legislative o anche di abrogazione.

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma

Modello Organizzativo

dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In relazione ai già menzionati reati societari si precisa che, in caso di responsabilità dell'ente, allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal decreto, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)

Articolo aggiunto dalla L. n.7/2003:

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del d.lgs. 231/01.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)

Articolo aggiunto dalla L. 7/2006.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700-quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)

Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 (Misure contro la tratta di persone e la riduzione in schiavitù) che

richiama fattispecie penali, prevedendo l'inasprimento delle pene, relative allo sfruttamento delle persone, la riduzione in schiavitù, la prostituzione e pedopornografia.

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, introduce alcune significative modifiche per le fattispecie incriminatrici poste a presidio del sano sviluppo e della sessualità dei minori, che trovano spazio, accanto ad altri delitti contro la personalità individuale, all'interno dell'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-*bis*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, e 600-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-*undecies*, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Abusi di mercato (art. 25 sexies)

Introdotta dalla l. n. 62/2005, modificata dal d.lgs n.107/2018 e dalla L. 238/2011, prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)

Modello Organizzativo

Il d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 ha disposto la modifica dell'art. 25-septies precedentemente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 che aveva esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa dell'ente ai reati di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del Codice penale:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Tale integrazione che in termini generali, può desumersi da quanto previsto dall'art. 2087 c.c. in base al quale «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro», ha reso necessaria la creazione di un sistema special-preventivo, quale sezione del Modello 231, espressamente rivolto (cfr. art. 30, TUSL d.lgs. n. 81/2008) alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro prevedendo azioni mirate volte a garantire:

- l'effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata alla prevenzione;
- l'attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex d.lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001;
- la valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, qualificabile come controllo tecnico-operativo, e l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Procedure contrasto Rischi diffusione contagio da COVID - 19

A seguito dell'emergenza correlata alla diffusione del COVID – 19, malattia infettiva che ha raggiunto un altissimo numero di contagiati, si sono aperti molteplici risvolti anche sulle Responsabilità delle Persone

Modello Organizzativo

Giuridiche, in ambito d.lgs.231/01, con particolare riferimento alle tematiche della Salute e Sicurezza dei Lavoratori – art. 25 septies d.lgs. 231/01 “Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

Ai sensi dell’art. 42 del D.L. n° 18 del 17.03.2020, (convertito in Legge 27/2020) l’infezione da Covid-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio ai sensi del d.lgs. 81/08. Il rischio di contagio, pertanto, è fenomeno naturalistico che comporta un nuovo profilo di rischio biologico ad alta intensità e che ha imposto una valutazione specifica ai sensi del d.lgs. 81/08 con l’adozione di adeguate misure, al fine della prevenzione.

Al riguardo, l’Ufficio Sicurezza della Società in collaborazione con il SPP ha provveduto, sulla base degli indirizzi governativi e protocolli di sicurezza emessi da fonti accreditate (ISS, INAIL, etc..), ad aggiornare la documentazione necessaria a fornire garanzia dell’osservanza, dei requisiti normativi e dell’adozione delle misure disposte per ridurre le possibilità di contagio sui luoghi di lavoro.

Secondo quanto previsto, dall’art. 30 del d.lgs. 81/08 è stato creato fin da subito un modello organizzativo volto a garantire:

- un’adeguata valutazione dei rischi connessi al “contagio” e le conseguenti misure di prevenzione e protezione conseguenti per i lavoratori, con particolare riferimento al rischio biologico – art. 271 d.lgs. 81/08
- appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche e organizzative potessero causare rischi per la salute dei dipendenti, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio
- adeguate misure di sorveglianza sanitaria – art. 41 d.lgs. 81/08
- informazione e formazione dei lavoratori – art. 36 d.lgs. 81/08
- la vigilanza e il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.
- Un adeguato coinvolgimento nell’organizzazione della sicurezza dei ruoli chiave rappresentati dai preposti, dagli addetti all’emergenza antincendio e primo soccorso, gli RLS, Medico Competente e OO.SS con le quali è stato sottoscritto un apposito Protocollo Aziendale per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid -19 nei luoghi di lavoro.

Le misure specifiche di prevenzione e protezione disposte dall’azienda, hanno dimostrato la loro efficacia, nella complessa fase per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.

Pur essendo venuta meno tutta la normativa prodotta in tema di emergenza Covid e ogni forma di restrizione la società mantiene e assicurare l’applicazione del migliore livello possibile di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di tutte le persone che accedono a qualsiasi titolo alle aree sotto il controllo diretto dell’impresa.

Ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)

Introdotta dal d.lgs. n. 231/2007 è stata modificata dalla L. 186/2014. La legge in questione – recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio”, introduce il reato di autoriciclaggio.

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da

Modello Organizzativo

delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art.25-octies.1.)

Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184 in attuazione alla Direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)

Introdotta dalla legge di conversione 23 luglio 2009 n. 99, con il richiamo di numerose fattispecie di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633, stabilisce:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste

dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies)

Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all' art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Reati ambientali (art. 25 undecies)

Introdotta dalla legge 116/2009, l'articolo è stato sostituito dal d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, e successivamente modificato e integrato dalla legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", che ha reso legge la riforma sui c.d. eco-reati, ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del Codice penale, come una particolare enclave relativa alla materia ambientale.

Le modifiche dell'articolo implementano il catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, di cui al D.Lgs. 231/2001, in materia ambientale, prevedendo un generale aumento del rigore sanzionatorio:

- a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.): puniti con la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali: puniti con la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-sexies c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) la sanzione pecuniaria fino duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

Modello Organizzativo

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25 duodecies)

Introdotta dal d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109, che ha ripreso e in parte, modificato il decreto d.lgs. 286/98 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), l'articolo è stato ulteriormente modificato dalla Legge 161/2017 Recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni che all'art. 30 del ha introdotto sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del TU immigrazione (D.lgs. 286/1998).

1 In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di 150.000 euro.

1 - bis) In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1 - Ter) In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per le quali, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1- quarter) Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

Introdotta dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 riguardante «*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017*» ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, inserendo l'art.25 terdecies rubricato «Razzismo e xenofobia». I delitti a cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Il D.lgl 21/2018, all'art. 2 – Modifiche in materia di persone, ha aggravato ulteriormente le pene per i reati di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione legati alla razza e alla fede religiosa:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**Frode in competizioni sportive - Esercizio abusivo - Gioco - Scommessa - Giochi d'azzardo
Apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)**

Introdotta dall'art. 5 legge 3 maggio 2019, n. 39 prevede:

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Reati Tributari (Art. 25-quinquedecies)

L'Articolo inserito dall' art. 39, comma 2, del d.lgl. 26 ottobre 2019, n. 124, (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), rappresenta un ulteriore ampliamento del catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente che viene esteso ai reati tributari. Se uno degli illeciti penali tassativamente selezionati dal legislatore siano stati commessi, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte dei soggetti apicali, ovvero a seguito dell'omissione di controlli da parte dei vertici sui subordinati, la responsabilità penale per reati tributari si estende alle persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica nel Collegato Fiscale.

Il D.L. 124/2019 ha quindi inizialmente ammesso la responsabilità dell'ente per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 "delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" e, dopo l'esame della Commissione in sede referente, sono state ricomprese ulteriori fattispecie.

In particolare, il testo dell'art.25-quinquiesdecies prevede che:

1. in relazione alla commissione dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Modello Organizzativo

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

(Il d.lgs n. 75/2020 ha ulteriormente integrato l'art 25 quinquiesdecies prevedendo l'estensione dei reati tributari.)

1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-*quater*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-*bis*, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-*bis* e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)

Articolo inserito dall' art. 5, comma 1, lett. d), D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

In particolare, il testo dell'art.25-sexiesdecies prevede che:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies)

Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22 (Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale).

La nuova legge, riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale e le inserisce nel codice penale con l'obiettivo di operare una profonda riforma della materia e di procedere ad un inasprimento del

Modello Organizzativo

trattamento sanzionatorio per chi commette reati contro il patrimonio culturale.

In particolare, il testo dell'art.25-septiesdecies prevede che:

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 duodevicies)

Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, richiama ad ulteriori fattispecie di reato commesse contro il patrimonio culturale.

In particolare, il testo dell'art.25- duodevicies prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 d.lgl. 231/01.

Delitti tentati (art. 26)

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del d.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

In particolare, il testo dell'art.26 prevede che:

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.2 Il Modello Organizzativo

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, c.s.m. prevedono, la facoltà per l'ente collettivo di elaborare e adottare

Modello Organizzativo

un proprio e adeguato Modello organizzativo, di gestione e controllo, con funzione prevenzionale dei reati presupposto, sia compiuti dagli apicali, che dai sottoposti, che superando il vaglio riservato al giudice penale può comportare la concessione del beneficio di esimente da responsabilità all'ente pubblico, nel caso in cui un reato sia stato realizzato nel di lui "interesse o vantaggio".

Il sistema prevede anche l'istituzione di un Organismo di sorveglianza con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- prevedere specifici protocolli (ad es. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno rilevare che ex art. 6, ove il reato sia stato commesso da "apicali", persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova (inversione onere probatorio) che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli organizzativi;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo del Modello.

Nel caso invece in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7).

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato, ed efficacemente attuato, un Modello organizzativo, di gestione e controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, incombendo la prova contraria all'accusa.

Gli artt. 6 e 7 volutamente non indicano uno standard di Modello o un tipo elettivo, giacché la congruenza e adeguatezza di esso è condizionata ad una elaborazione *tailor made* sui caratteri peculiari dell'ente empirico.

3. Linee Guida di Confindustria

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 gli enti collettivi possono elaborare il proprio Modello uniformandosi alle istruzioni e raccomandazioni risultanti da Codici comportamentali redatti da Associazioni di categoria dotate

Modello Organizzativo

di rappresentatività, validati dal Ministero di Giustizia. Zètema in sede di elaborazione e revisione del proprio Modello ha tenuto conto dei contenuti delle Linee Guida pubblicate da Confindustria e successivamente aggiornate e dotate di validazione Ministeriale.

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello, dovendo questo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società ed ai suoi caratteri peculiari, ben potendo quindi discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale ed astratto.

3 Le linee guida di Corporate Governance di Roma Capitale

3.1 Controllo Analogico

Gli elementi che caratterizzano la Governance delle Società del Gruppo Roma Capitale, dettati, per la prima volta in modo organico, con la Deliberazione G.C. n. 165 del 30 marzo 2005 (*Approvazione degli schemi dei Codici di Comportamento e di Corporate Governance per le società "in house" e per le altre società controllate non quotate alla Borsa Valori o partecipate dal Comune di Roma. Approvazione, per le società "in house", dei contenuti della Relazione Previsionale Aziendale e dello schema standard del reporting gestionale*), dispongono un sistema articolato ed omogeneo di regole, in grado di assicurare l'affidabilità del management e l'equo bilanciamento tra il potere di questo e gli interessi del Socio Roma Capitale.

A tal fine il sistema stabilisce, in maniera univoca, i ruoli di definizione ed esecuzione delle strategie d'impresa, individua i relativi poteri e responsabilità ed introduce forme di controllo e di pubblicità dell'attività svolta. In tal senso, anche in adeguamento al D. lgs. n. 231/2001 e s.m.i., l'art. 2 del D.lgs. 175/2016, (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ha fornito - tra l'altro - la definizione di controllo analogo come "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata".

Dopo la Deliberazione G.C. n. 165/2005 e la successiva 77/2011, che ha portato alla modifica degli statuti delle Società in house, per rafforzare il controllo preventivo sulla programmazione gestionale e al superamento delle indicazioni della deliberazione 165/2005, prevedendo la predisposizione di un Piano Strategico Operativo (PSO), composto da un Piano di Gestione Annuale e Piano Industriale Annuale; dopo le recenti delibere dell'Assemblea Capitolina (27/2018 "Approvazione del Regolamento sull'esercizio del controllo analogo" e 51/2019 "Modalità organizzative delle funzioni di controllo analogo") è stato approvato il nuovo Regolamento sulla Governance delle Società e degli Organismi partecipati e del controllo analogo, (Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 19/2022) con il quale si è inteso chiarire e rafforzare gli strumenti per un esercizio efficace del controllo analogo di Roma Capitale sulle Società in house che gestiscono servizi pubblici locali e strumentali, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle società controllate.

3.2 Funzioni di direzione e indirizzo

La funzione di direzione ed indirizzo consiste nella definizione delle norme di funzionamento delle Società,

Modello Organizzativo

delle strategie complessive e nell'assegnazione di obiettivi di breve e medio periodo che le società devono realizzare nell'esercizio della propria attività. Tale Funzione è esercitata mediante:

- La predisposizione dello Statuto societario e sue modifiche.
- L'emanazione di linee guida ai fini dell'adozione di Codici di Corporate Governance e per l'adozione di contratti di servizio.
- L'affidamento di servizi
- La predisposizione, all'interno dei propri documenti di programmazione, tra cui il Documento Unico di Programmazione, di apposite sezioni dedicate alle Società soggette a controllo analogo, in cui sono definite le relative scelte strategiche e gli obiettivi strategici operative.
- L'emanazione di direttive

Relativamente al Contratto di servizio, reso necessario per regolare i rapporti per quelle società, come Zètema, nei confronti delle quali Roma Capitale assume la doppia veste di proprietario e di principale cliente, ossia di concessionario di servizi pubblici, così come regolato dalla L. 28 dicembre 2001 n. 448 e confermato dal TUEL del 2003, la Giunta Capitolina ha approvato un documento denominato "Linee guida per la predisposizione dei contratti di servizio tra il Comune di Roma ed i soggetti erogatori di servizi pubblici".

In particolare il documento:

- definisce i principi, l'ambito e gli obiettivi della regolazione;
- stabilisce le procedure e le modalità di adozione delle deliberazioni di approvazione del contratto di servizio;
- individua analiticamente il contenuto fondamentale dei contratti di servizio;
- distingue tra profili che attengono alla regolazione del servizio erogato al pubblico e quelli che riguardano il rapporto contrattuale tra Amministrazione e Gestore;
- potenzia gli strumenti di controllo a disposizione dell'Amministrazione e di tutela dell'utenza;
- individua una scheda tipo che indica le informazioni essenziali sui contratti di servizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- introduce principi relativi alle tipologie lavorative cui ricorrere ed ai diritti dei lavoratori impiegati nel servizio.

3.3 Tipologie e poteri di controllo

Il Controllo Analogo si articola dunque attraverso stringenti funzioni di supervisione e controllo, in particolare attraverso l'implementazione del Sistema informativo volto ad rilevare e monitorare i dati relativi. Tipologie di controllo:

- al Controllo societario: consistente nella definizione degli indirizzi e degli obiettivi e nella verifica del loro perseguimento

Modello Organizzativo

- al Controllo economico – finanziario: consistente nella verifica che la gestione economico-finanziaria si svolga in coerenza con I documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente proprietario e secondo efficienza.
- al Controllo di efficacia: consistente nella verifica che la società eroghi un servizio rispondente ai bisogni e alle aspettative della collettività e di Roma Capitale sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.
- al Controllo della gestione: consistente nella verifica dell'adozione e del rispetto degli atti interni specie in materia di assunzioni e consulenze.

Pertanto, in relazione alla Deliberazione G.C. n. 165/2005, ulteriormente modificata ed integrata dalla recente Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 19/2022 (Regolamento sulla Governance delle Società e degli Organismi partecipati e del controllo analogo), gli elementi che caratterizzano la Governance delle Società del Gruppo Roma Capitale, dispongono dunque di un sistema articolato ed omogeneo di regole, in grado di assicurare l'affidabilità del management della Società e l'equo bilanciamento tra il potere di questo e gli interessi del Socio Roma Capitale.

A tal fine lo schema stabilisce, in maniera univoca, gli organi della Società, individua i relativi poteri e responsabilità e introduce forme di controllo e di pubblicità dell'attività svolta, anche in adeguamento al d.lgs. 231/01.

Le caratteristiche essenziali del Modello di Governance di Zetema Progetto Cultura s.r.l., fatte salve le disposizioni statutarie vigenti, sono rappresentate:

- dalla nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai fini della predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili e delle attestazioni relative all'informazione patrimoniale economica e alla correttezza delle dichiarazioni contabili.
- dalla previsione di una struttura di Internal Audit, posta alle dirette dipendenze dell'Amministratore Unico/Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il compito di accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali, analizzare e valutare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni ed assicurare la conformità degli adempimenti operativi a leggi, norme, regolamenti e procedure interne, al fine di garantire una corretta gestione.
- dall'istituzione di una struttura posta alle dirette dipendenze dell'Amministratore Unico o del Direttore Generale, con il compito di monitorare, valutare, analizzare e gestire i rischi aziendali. (Risk Manager)

Adottato ai sensi dell'art. 1.2 dello Statuto sociale, il *codice di Comportamento*, detta le linee guida del Codice Etico, individua i flussi di informazione tra gli organi della società e il Socio Roma Capitale e detta le regole di condotta per le nomina dell'Organo Amministrativo e dei Collegi Sindacali delle società partecipate.

In dettaglio il Codice di comportamento include:

- gli indirizzi per la predisposizione e adozione del Codice etico, rivolto all'Organo Amministrativo, Sindaci e dipendenti delle società;
- gli indirizzi per la predisposizione e adozione del regolamento gare, che disciplina le procedure da osservare sia per l'acquisizione di forniture di beni e servizi, sia per lo svolgimento di incarichi conferiti

dall'Amministrazione comunale;

- gli obblighi informativi nei confronti di Roma Capitale (come il Piano Strategico Operativo e le relazioni di gestione trimestrali);
- le regole di condotta per le nomine degli Amministratori e dei Collegi Sindacali.

3.4 Affidamenti diretti di contratti pubblici

Il definitivo inquadramento di Zètema quale “società strumentale” di Roma Capitale, ha comportato una semplificazione dei rapporti negoziali tra Zètema e Roma Capitale che sono regolati da Contratti di Servizio adottati con provvedimento della Giunta Capitolina, previa informazione alle Commissioni competenti, in coerenza con gli indirizzi generali contenuti negli strumenti di programmazione dell'Ente approvati dall'Assemblea Capitolina.

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", all'art. 5 rubricato "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico", prevede che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice quando è soddisfatta, tra l'altro, la condizione di cui al comma 1 lett. a) ovvero che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; il medesimo art. 5 stabilisce, inoltre, che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. l'art.192 del medesimo Codice dei contratti pubblici rubricato "Regime speciale degli affidamenti in house" prevede inoltre che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5;

le Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, (delibera A.N.A.C. n. 951 del 20 settembre 2017), prevedono che ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali.

Considerato che in applicazione dei principi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, le funzioni di direzione, indirizzo, supervisione, controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) devono essere svolte da Roma Capitale nei confronti delle società in house che gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate stesse.

Ai sensi delle predette disposizioni di legge e delle Linee Guida ANAC l'Amministrazione Capitolina, attraverso le delibere dell'Assemblea (27/2018 “Approvazione del Regolamento sull'esercizio del controllo

analogo” e 51/2019 “Modalità organizzative delle funzioni di controllo analogo” 19/2022 Regolamento sulla Governance delle Società e degli Organismi partecipati e del controllo analogo, Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 19/2022) ha individuato diverse modalità di controllo, come di seguito specificato:

- preventiva: consistente nella verifica preventiva della coerenza degli atti e degli strumenti di programmazione e pianificazione aziendale agli indirizzi, ai programmi e alle direttive di Roma Capitale;
- concomitante: consistente nel monitoraggio, nel corso dell'esercizio, dei risultati della gestione, della qualità e quantità dei servizi erogati e delle prestazioni contrattuali, degli equilibri economico-finanziari, dell'osservanza dei vincoli di legge e della verifica sul tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale;
- successiva: consistente nella riconciliazione dei crediti e dei debiti delle Società con l'Amministrazione, nell'accertamento che le relazioni dell'organo di controllo societario e del revisore legale attestino la correttezza formale e sostanziale dei bilanci e della documentazione a corredo, nell'esame degli scostamenti dagli obiettivi programmati, nel monitoraggio della quantità e la qualità dei servizi erogati, nella redazione del bilancio consolidato;

3.5 Modifiche Statuto di Zètèma Progetto Cultura S.r.l.

Gli importanti risultati assicurati, dal modello gestionale Zètèma Progetto Cultura S.r.l, che ha consentito di perseguire ed incrementare, nel corso degli anni, l'obiettivo di costituire un valido sistema integrato di servizi culturali e turistici, finalizzato ad innalzare il livello della qualità dei servizi resi al pubblico e a valorizzare il vasto patrimonio culturale della città. Pertanto, a fronte di un’attenta analisi istruttoria, l’Amministrazione Capitolina oltre ad aver confermato, per il triennio, i precedenti servizi, ha definito l’attribuzione di nuove progettualità sportivo culturali che andranno a valorizzare ulteriormente il ruolo di Zètèma Progetto Cultura S.r.l come punto di riferimento nell'offerta culturale alla Città.

Con la deliberazione n.10 del 27 gennaio 2020 l’Assemblea Capitolina ha approvato la parziale integrazione dello Statuto di Zètèma in relazione allo sviluppo di nuove progettualità sportivo-culturali; con la delibera si autorizza il rappresentante dell'Amministrazione Capitolina in seno alla prima Assemblea utile dei Soci di Zètèma Progetto Cultura S.r.l. ad esprimere il voto favorevole del socio Roma Capitale (art. 14 Statuto) in ordine all'approvazione delle modifiche Statutarie:

Art. 4 punto 1, inserire le lettere:

d) gestione di impianti sportivi per la progettazione, l’organizzazione e lo sviluppo e la promozione di eventi sportivi e culturali, anche all’interno degli stessi, secondo le linee guida di indirizzo espresse dal Dipartimento Sport e Politiche Giovanili;

e) attività di promozione e gestione nel settore della moda attraverso azioni che favoriscano lo studio e lo sviluppo della espressione creativa contemporanea nel settore della Moda sul territorio di Roma Capitale

Art. 4, punto 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

Modello Organizzativo

g) organizzare mostre, spettacoli culturali, teatrali, musicali e manifestazioni ed eventi di cultura sportiva, manifestazioni, convegni, congressi ed iniziative, campagne, anche a scopo pubblicitario e promozionale, comunque inerenti ai settori della letteratura, della musica, delle arti figurative, del teatro, della cinematografia, dello spettacolo, delle attività sportive, dell'industria e del commercio, della moda e del costume, anche attraverso la gestione di sale teatrali;

3.6 Affidamento di servizi

Zètema Progetto Cultura s.r.l., in quanto società totalmente partecipata dal Comune di Roma, nell'affidamento dei contratti pubblici di servizi, forniture e lavori, nonché nella stipula dei contratti di sponsorizzazione, come previsto nel D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), agisce nel rispetto delle norme del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici" (nonché del Regolamento di attuazione al D.Lgs. 163/2006 di cui al DPR 207/2010, per la parte ancora vigente nei limiti indicati all'art.216 del D.Lgs 50/2016, e delle altre norme nazionali e regionali compatibili.

È fatta salva l'applicazione delle Linee Guida elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e degli altri provvedimenti che saranno successivamente emanati secondo quanto disposto dal citato D.Lgs. 50/2016.

La società si è dotata di un regolamento interno che costituisce fonte integrativa e di dettaglio rispetto alla suddetta normativa. In ogni caso l'attività di Zètema, finalizzata all'affidamento dei contratti disciplinati dal presente Regolamento è ispirata ai principi comunitari ed in particolare al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale, nonché all'efficienza e all'efficacia dell'azione aziendale, in un congruo bilanciamento tra i suddetti principi. Tale attività si svolge nel rispetto dei principi sanciti nel modello adottato da Zètema ai sensi della L. 231/2001 e nei piani aziendali di prevenzione della corruzione adottati nel rispetto della L. 190/2012, nonché nella Procedura Acquisti predisposta ai fini del conseguimento della certificazione di qualità di processo. Zètema, inoltre, agisce nel rispetto del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione n. 40, adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 27 febbraio 2015 integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018.

4 Funzione e adozione del Modello

4.1 Dichiarazione programmatica

Zètema è, fin dalla costituzione, sensibile alle aspettative del proprio azionista e di tutti i suoi interlocutori ed è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per una gestione trasparente ed efficiente, e per la prevenzione della commissione di reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, Zètema, in conformità con le sue politiche aziendali e con le linee definite da Roma Capitale, ha adottato il presente Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2006 ed ha istituito, originariamente, un organo di vigilanza interno ("Organismo di Vigilanza" o anche "OdV") con il compito di

Modello Organizzativo

vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non solo consentono alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Corporate Governance, riducendo il rischio di commissione dei Reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001.

A tal fine, Zètema ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del presente Modello, delle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida finora elaborate. Tale analisi sarà oggetto di revisione periodica conseguente all'introduzione di nuove figure di reato e/o eventuali modifiche organizzative.

4.2 Modalità di modifica/integrazione del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico di Zètema.

4.3 Funzioni del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di controllo preventivo, che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle procedure, contenute nella Parte Speciale del presente Modello, deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, del potenziale autore del reato, di commettere un illecito, illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Zètema anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio;

dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire a Zètema di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

Parti integranti del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- la mappa delle attività 'sensibili' dell'azienda vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, custodita dall'Organismo di Vigilanza;
- tale documento, a carattere dinamico, potrà essere oggetto di periodiche revisioni, modifiche ed integrazioni;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza della Società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e la sua rintracciabilità in ogni momento, anche tramite specifica reportistica;

Modello Organizzativo

- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio e, più in generale, il rispetto del “principio di segregazione delle responsabilità”;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

5 Mappatura dei Rischi

Le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati di cui al d.lgs. 231/2001 e successive modifiche sono state individuate nella mappatura dei rischi, che è parte del presente documento. Nella costruzione di un Modello Organizzativo, fondamentale è la fase di identificazione delle ipotesi di reato, dato che da questa mappatura discende poi la quantità e la qualità delle misure preventive intraprese al fine di prevenire la singola fattispecie di reato.

Parte integrante del Modello è quindi la procedura di analisi e valutazione dei rischi che definisce le modalità con cui i singoli reati richiamati dal d.lgs.231/2001 devono essere analizzati e quindi valutati al fine di individuare le aree di rischio attribuendo alle stesse una priorità di intervento. L'analisi mira ad individuare le attività sensibili, cioè i processi aziendali nel cui ambito possono essere commesse le tipologie di reato considerate dal D.lgs. 231/01, con identificazione delle funzioni e dei processi coinvolti.

Sulla base di ogni diversa tipologia di reato “presupposto” sono state valutate le possibili conseguenze sull'organizzazione.

Laddove le attività prese in esame non configurano l'eventualità di potenziale accadimento è stata riportata la dizione N.A. (non applicabile) per consentire all'organizzazione, in caso di sostanziali revisioni organizzative, di aggiornare la mappatura dei rischi.

La valutazione ha portato alla individuazione di un livello di rischio che dipende da un fattore intrinseco (in considerazione della specifica attività svolta, del numero e del ruolo dei soggetti coinvolti e a prescindere dalle modalità di gestione che ne misura il livello di esposizione) e da un fattore di mitigazione che prende in considerazione le prassi e le procedure adottate dall'azienda.

Il valore associato al rischio è di tipo quali-quantitativo ed è classificato in: basso, medio e alto. Il criterio utilizzato, infatti, pur escludendo la relazione classica tra “probabilità” e “gravità” in quanto il solo accadimento è considerato grave per il danno di immagine per la società, al di là delle conseguenze economiche e/o interdittive, tiene conto anche di un fattore quantitativo, in ordine alla potenziale frequenza e/o ripetizione dell'attività e al numero dei soggetti potenzialmente coinvolti.

Pertanto, il valore esprime l'ipotetico rischio di accadimento secondo la seguente logica:

Basso (colore verde): il rischio della potenziale realizzazione del reato è estremamente limitato e non

Modello Organizzativo

comporta particolari azioni da parte del 'OdV o dell'Organizzazione, possono comunque essere indicati rilievi da valutare;

Medio (colore giallo): il rischio esiste ed è funzionale monitorare i processi sensibili ponendo in essere specifici protocolli comportamentali e/o individuando precise azioni di monitoraggio su quelli esistenti;

Alto (colore rosso): il rischio è significativo ed è necessario intervenire con specifiche ed immediate azioni correttive.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei suoi compiti, potrà individuare nuove attività che dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi sensibili, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi; in particolare, la qualità di ente strumentale di Roma Capitale limita l'attività di Zètema verso altri soggetti pubblici e la partecipazione a gare pubbliche.

6 Principi generali di comportamento: Codice etico

I comportamenti degli Amministratori, dei Dipendenti, dei Collaboratori anche esterni, e delle altre controparti contrattuali di Zètema ("Partner") devono conformarsi alle regole di condotta previste dal Codice etico e, per quanto di competenza, dai Protocolli comportamentali, finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Le regole di comportamento di cui al Modello rispondono a finalità specifiche di indirizzo delle condotte in modo da prevenire il rischio di commissione dei reati-presupposto di cui al catalogo del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Rispetto al Codice etico, il Modello è uno strumento con un ambito di applicazione ed una finalità specifici, mirando a prevenire la commissione dei Reati tipici ex D.Lgs. 231/2001 ai fini della concessione dell'esimente specifica della responsabilità dell'ente.

Risultano principi organizzativi e comportamentali, generali ed imperativi, per tutti gli Esponenti aziendali, di qualsiasi grado gerarchico, ruolo e funzione:

1. il divieto di porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.
2. di porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;
3. di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della P.A.;
4. di promettere o concedere elargizioni in denaro od altre utilità, direttamente o indirettamente, a pubblici funzionari.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità. Inoltre:

- I compensi dei Collaboratori e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto.
- I pagamenti possono essere effettuati come previsto dalle procedure esistenti, che contemplano l'utilizzo del denaro contante solo per importi esigui e per acquisti con carattere di occasionalità ed

urgenza, dovendo ogni transazione finanziaria essere effettuata per il tramite di Intermediari Finanziari.

- Devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sul socio e sui terzi; devono essere rispettate apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo nei limiti previsti (al socio, agli altri organi) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento, la tracciabilità di tutti i processi relativi all'assunzione di decisioni o all'esercizio di attività gestoria.

7 Anticorruzione, Trasparenza e Segnalazione Illeciti

In ottemperanza a quanto previsto dalla L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dal d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", dalla L.179/2017 "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" e s.m.i., la Società si è dotata degli opportuni atti di regolamentazione interna, oltre al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza, al Regolamento per la tutela del dipendente che effettua segnalazione di illeciti (c.d. Regolamento Whistleblowing). Tali documenti costituiscono parti integranti al presente Modello per la loro particolare attinenza con i temi trattati dal d.lgs. 231/01. Nello specifico, il PCPT è documento, pur autonomo, espressamente integrativo del Modello Organizzativo aziendale e coordinato con esso; il Regolamento Whistleblowing è atto integrativo in attuazione degli obblighi previsti ex art. 6 comma 2-bis del d.lgs. 231/2001. Gli stessi si inseriscono, più in generale, nel campo delle attività di prevenzione della corruzione disciplinando, in particolare, la segnalazione degli illeciti in ambito aziendale, nonché la tutela del segnalante.

7.1 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)

La Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" ha introdotto anche nel nostro ordinamento giuridico, un sistema organico di interventi specifici finalizzati a prevenire, contrastare e reprimere fenomeni corruttivi interni alle amministrazioni pubbliche. Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012, Zètema ha deciso di introdurre e implementare adeguate misure organizzative e gestionali estendendo l'ambito di applicazione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, attraverso l'elaborazione di un Piano di Prevenzione della Corruzione divenuto, a seguito dell'emanazione del D.Lgs 97/2016, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Tale decreto ha, infatti, abrogato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e previsto, in sua sostituzione, la predisposizione di un'apposita sezione all'interno del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione, come previsto dall'art.1 comma 9, della Legge 190/2012, attraverso un'analisi approfondita del contesto aziendale, risponde alle esigenze di individuare i processi, le attività e i loro responsabili, per i quali può esistere un rischio di incorrere in azioni di corruzione; mediante il Sistema di Controllo Interno aziendale, inteso come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative, intende individuare e definire i processi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni,

Modello Organizzativo

anche allo scopo di contrastare e prevenire fenomeni di natura corruttiva.

Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato e integrato dal D.Lgs.97/2016, prosegue l'opera intrapresa dalla Legge 190/2012, in quanto, attraverso la previsione di una maggiore trasparenza di tutte le Pubbliche Amministrazioni, si persegue l'obiettivo di favorire la prevenzione della corruzione, attivare un nuovo tipo di "controllo sociale" (accesso civico semplice e generalizzato), sostenere il miglioramento delle performance, migliorare l'"accountability" dei manager pubblici e abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini.

L'11 settembre 2013 l'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 72 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica in attuazione della L. 190/2012 ed aggiornato con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015; con la Determinazione n° 831 del 3 agosto 2016, l'ANAC ha successivamente approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, aggiornato con Delibera n° 1208 del 22.11.2017. Il PNA 2016 individua tra i destinatari delle linee guida gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., che dovranno implementare "adeguate misure organizzative e gestionali" (Piani di prevenzione della corruzione).

Il Piano Nazionale Anticorruzione al fine di evitare inutili ridondanze e sfruttare analisi e valutazioni già effettuate, consente ai suddetti destinatari di integrare il modello di organizzazione e gestione del rischio, eventualmente adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, con tutti i reati previsti dalla L.190/2012, anche in considerazione del tipo di attività svolta. Prevede, altresì, la trasmissione all'Amministrazione vigilante, di tale parte di modello, integrata ai sensi della L. 190/2012 e denominata "Piano di Prevenzione della Corruzione".

Con Delibera n° 1134 dell' 8.11.2017 recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici"* - emanata dall'ANAC in totale sostituzione delle precedenti disposizioni di cui alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 - l' ANAC richiedeva l'adeguamento dei Piani di Prevenzione della Corruzione delle società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni a quanto indicato dalle suddette linee guida. Con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 – *"Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale"* l'A.N.A.C, ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per formulare indicazioni operative nella predisposizione dei PTPCT. Con la Delibera ANAC 13/11/2019, n. 1064 ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, adottato ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 1, della L. 06/11/2012, n. 190, che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Il PNA costituisce uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo. Al fine di adeguare gli indirizzi alle novità legislative e per tenere conto delle problematiche rilevate in sede consultiva e di vigilanza, con la delibera n.1064/2019

L'ANAC ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

Coerentemente con tali previsioni il Socio Unico Roma Capitale ha impartito precise disposizioni alle società partecipate, che, avendo già adottato modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d. lgs 231/01, dovranno integrare i propri modelli e protocolli con estensione a tutte le fattispecie di reato previste dalla L. 190/12 e rispettare i contenuti minimi previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione. Zètema ha provveduto immediatamente, con l'approvazione del primo piano anticorruzione e dei successivi aggiornamenti, a integrare i documenti, ma soprattutto le verifiche e le valutazioni delle rischiosità inerenti responsabilità amministrativa e corruzione per sfruttare le naturali sinergie derivanti da tale scelta.

L'intervento legislativo si muove, pertanto, nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione. Complessivamente, la normativa sull'anticorruzione e il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) si pongono i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- valorizzare gli strumenti di contrasto e prevenzione degli atti corruttivi già in uso;
- sensibilizzare tutto il personale dipendente e non al rispetto della Legge n. 190 del 2012;
- comunicare in maniera propositiva alla cittadinanza, all'utenza, agli stakeholders per promuovere e diffondere la cultura della legalità.

Zètema è costantemente impegnata a garantire comportamenti aziendali responsabili, promuovendo i valori di integrità, onestà e trasparenza nel proprio operare quotidiano, definiti con chiarezza nel proprio Codice Etico aziendale, nel pieno rispetto di tutte le leggi dello Stato italiano. In particolare, Zètema riconosce la circostanza che la corruzione è un ostacolo per lo sviluppo e l'efficienza aziendale, nonché per il mantenimento di un ambiente aziendale sostenibile dal punto di vista sociale ed economico.

Per tali ragioni, in attuazione delle indicazioni di Roma Capitale - Ente di vigilanza e controllo, coerentemente con gli obiettivi definiti dalla legge, dai relativi decreti attuativi, e al fine di rendere efficace il proprio impegno nel contrastare qualsiasi atto di corruzione, Zètema predispose il Piano Anticorruzione quale quadro di riferimento di principi e regole che intendono essere uno strumento per la prevenzione e il contrasto di azioni ad essi non conformi, secondo quanto già previsto e disciplinato dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/2001 adottati dalla Società e nel rispetto dei principi di Corporate Governance.

7.2 Sistema interno di segnalazione delle violazioni – "WHISTLEBLOWING"

Zètema Progetto Cultura s.r.l., nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottato dalla società, in conformità alle disposizioni di cui alla L. 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di

Modello Organizzativo

reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato - è dotata di un sistema interno di segnalazione delle violazioni, al fine di contribuire all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società, a tutela dell'integrità dell'ente e nell'interesse dei Destinatari stessi del Modello. La normativa pone infatti a carico dei vertici degli enti o dei soggetti da loro vigilati o di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Società, l'obbligo di presentare, in buona fede, segnalazioni circostanziate: • di condotte illecite che ritengano altamente probabile si siano verificati, sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti, rilevanti ai sensi del Decreto; • violazioni del modello di organizzazione e gestione della Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Vengono individuati nell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 e nel RPCT i soggetti deputati alle attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, in particolare con il compito di: • assicurare il corretto funzionamento delle procedure; • riferire direttamente e senza indugio al Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico e al Collegio Sindacale le informazioni oggetto di segnalazione ove rilevanti; • prevedere nell'ambito della propria relazione annuale al Consiglio di Amministrazione, indicazioni sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione in parola, per le risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute. Uno specifico Regolamento adottato, parte integrante del Modello d.lgs. 231/2001, individuerà le modalità, contenuti, procedure di segnalazione, nonché gli obblighi di riservatezza e tutela del segnalante, in termini di tutela dell'anonimato, divieto di discriminazione e ritorsione, protezione dei dati.

8. Organismo di Vigilanza

8.1 Istituzione e profilazione dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è l'organo previsto dall'art. 6 comma 1 lett. b) del d.lgs 231/2001, nominato dall'Organo Amministrativo della Società per svolgere le attività di controllo e di vigilanza, sull'osservanza del Modello Organizzativo adottato dall'azienda nonché di adattamento ed aggiornamento dello stesso.

Esso è "autonomo e indipendente", distinto dalla Proprietà e dalla Dirigenza della Società, ma "inerente" alla realtà aziendale, nonché espletato con "continuità d'azione". L'OdV è composto da soggetti selezionati, dotati dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché di competenza ed esperienza nelle materie in oggetto.

In sede di nomina dell'OdV, l'Organo amministrativo ne determina la configurazione strutturale e i principi regolanti la durata, la nomina e la sostituzione dei singoli membri, il rinnovo, il *budget* di dotazione annuale, stabilito nella misura dello 0,05% del fatturato annuo di Zetema, omnicomprensivo anche dei compensi spettanti ai due membri esterni.

Entro tali limiti, l'OdV ha il potere di autodeterminazione con riguardo alla propria organizzazione, regolamentazione e funzionamento mediante l'elaborazione e l'adozione di un Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi di consulenti esterni che può direttamente incaricare dell'effettuazione di interventi professionali, provvedendo al saldo corrispettivo, imputandolo al proprio budget di dotazione di esercizio.

Modello Organizzativo

Per la composizione dell'Organismo di Zètema, è stata adottata l'opzione dell'istituzione di un Organismo plurisoggettivo, composto da tre membri, di cui 2 esterni (dei quali uno nominato Presidente) ed un membro interno alla Società generalmente coincidente con l'Internal Audit.

8.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Ex art. 6 del D.lgs. 231/2001 e s.m.i., l'OdV è competente allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- vigilare sull'osservanza, il funzionamento, l'aggiornamento ed il *setting* del Modello adottato dalla Società;
- svolgere attività ispettiva e di monitoraggio, anche in coordinamento con gli altri Organi societari;
- rilevare e segnalare all'Organo amministrativo gli eventuali trasgressori di norme e prescrizioni del Modello, ai fini dell'attivazione della procedura di cui al Sistema disciplinare;
- supervisionare l'erogazione dei moduli formativi degli Esponenti aziendali in materia di D.lgs. 231/2001, effettuati a cura del Responsabile del Personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle Attività sensibili, i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di *reporting*;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché ricevere ed esaminare le informazioni periodiche trasmesse dagli Esponenti aziendali a ciò tenuti (c.d. Flussogramma);
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- verificare con l'Organo amministrativo le modifiche e le integrazioni al Modello che si rivelassero necessarie od opportune.

8.3 Coordinamento intra-organico e Reporting

L'OdV si relaziona costantemente con gli Organi sociali di gestione e di controllo, mantenendo un costante flusso informativo e di coordinamento reciproco.

Tutti i Responsabili di Funzione, nonché qualsiasi Esponente aziendale, sono tenuti a fornire all'OdV ogni informazione, dato, documentazione da esso richiesta, o che possa risultare rilevante all'espletamento delle sue funzioni.

L'OdV redige con cadenza periodica (almeno annuale) e riporta all'Organo amministrativo, e per conoscenza al Collegio Sindacale, in occasione dell'approvazione del Progetto di bilancio di esercizio, una "Relazione" sullo stato di avanzamento del processo di attuazione del Codice e del Modello, con pianificazione degli interventi necessari e strumentali a migliorarne la funzionalità, l'efficacia e l'effettività da eseguire nel corso dell'esercizio successivo.

Il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico ha facoltà di convocare in qualsiasi momento

Modello Organizzativo

l'Organismo di Vigilanza. Questo può essere invitato a partecipare, senza esercizio di voto, a riunioni consiliari in cui vengano discussi argomenti di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.

L'OdV si coordina con le funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, anche in sede ispettiva, e deve essere costantemente informato dal Management sugli aspetti dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

8.4 Verifiche periodiche

Le verifiche sull'operatività del Modello saranno svolte dall'OdV effettuando specifici approfondimenti e test di controllo, prevalentemente a cura della funzione di Internal Auditing, ovvero su richiesta o proposta dell'OdV, anche da soggetti terzi a tale scopo incaricati.

All'esito, verrà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione dell'OdV e del Consiglio di Amministrazione, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni correttive o migliorative da intraprendere.

9 Procedure per le Attività sensibili.

Le procedure che l'organizzazione ha posto in essere, sulla base dei risultati della mappatura dei rischi, c.d. Protocolli Comportamentali, sono contenute nella Parte Speciale del presente Modello e ne costituiscono requisito essenziale.

Tali procedure definiscono, in relazione a specifiche attività considerate ad alto rischio potenziale di commissione dei reati presupposto, gli strumenti necessari per prevenire e ridurre tale rischio. Ogni singolo protocollo individua gli attori coinvolti, le conseguenti responsabilità, le modalità di gestione delle specifiche attività e la documentazione necessaria per rendere i flussi tracciabili e fruibili.

È compito dell'Organismo di Vigilanza controllare il corretto rispetto delle procedure secondo modalità di verifica, autonomamente definite, ma che consentano una valutazione di efficacia degli strumenti in essere, nonché eventuali azioni correttive, qualora necessarie.

In termini generali, l'organizzazione ha comunque individuato alcuni requisiti essenziali che devono essere soddisfatti nella gestione quotidiana delle problematiche afferenti alla materia in oggetto e più precisamente:

1. Fare riferimento al Regolamento acquisti e procedure gare ed alle Procedure di Roma Capitale per la definizione dei Contratti di servizi e degli affidamenti;
2. Osservare le Istruzioni e le Raccomandazioni dell'Organismo di Vigilanza;
3. Adottare una Sintonizzazione dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità aziendali, nel rispetto del principio di segregazione dei poteri;
4. Adattare la contrattualistica alle specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, anche mediante azioni di controllo e meccanismi sanzionatori.

10 Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie

I sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti in Zètema risultano fondati su:

- un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti;
- un sistema di procedure che regolamentano l'intero ciclo passivo dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture;
- una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- un processo di budget che prevede opportune valutazioni preventive/autorizzative sugli investimenti e sui costi aziendali e basato su specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.

L'Organismo di Vigilanza proporrà delle integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali pensate ai fini del rispetto del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni nell'ottica di controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma. Tali modifiche saranno adottate dalle funzioni competenti e, se necessario, sarà coinvolto L'Amministratore Unico, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.

11 Flussi informativi all'OdV

11.1 Segnalazione di violazioni del Modello

Chiunque può segnalare all'OdV notizie o circostanze che si ritiene possano configurare la commissione dei reati presupposto, o "pratiche" non in linea con le prescrizioni comportamentali del Modello, o anche malfunzionamenti od anomalie operative.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni potranno essere in forma scritta, orale, o anonima, anche mediante invio di comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica dedicato all'OdV di Zètema. (organismodivigilanza@zetema.it)

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

11.2 Flussogramma rivolto all'OdV

Tra le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente e periodicamente indirizzate

all'Organismo di Vigilanza si segnalano:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi dei contratti per i quali Zètema è risultata affidataria;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al catalogo al momento vigente;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai

Modello Organizzativo

quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti,

- per i Reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- il sistema relativo alle deleghe di poteri di Zètema.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza proporrà, se del caso, all'Organo amministrativo eventuali modifiche dell'indicata elencazione.

L'Organismo predisporrà una Tabella riepilogativa del flusso di informazioni richieste, con indicazione della cadenza e degli Esponenti aziendali tenuti.

12 Formazione del Personale.

12.1 Formazione in materia di D.lgs. n. 231/2001

La formazione del Personale (dirigente e subordinato) è gestita dal Responsabile Formazione, sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, in relazione a specifiche iniziative di somministrazione di moduli di formazione/informazione in materia di D.Lgs. 231/2001 c.s.m.

In particolare:

- verrà predisposta una nota informativa interna rivolta a tutto il personale nella quale saranno illustrati i punti cardine del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni legislative, con sintesi dei contenuti del Modello adottato da Zètema;
- verrà data informazione agli Esponenti aziendali e Collaboratori esterni dell'introduzione di nuove disposizioni concernenti il Sistema Disciplinare;
- nel caso di sviluppo della intranet aziendale sarà dedicato uno spazio specifico dedicato all'argomento;
- eventuali e-mail di aggiornamento;
- formazione nell'ambito dei corsi istituzionali e/o in specifiche iniziative dedicate;
- i moduli formativi dovranno avere caratteri e contenuti distinti e coerenti con il profilo gerarchico e funzionale dei partecipanti;
- successivamente all'erogazione, dovrà essere attivata una procedura di accertamento dell'effettiva partecipazione al corso da parte del singolo, come di feedback dell'acquisizione dei contenuti formativi.

12.2 Informativa a Collaboratori e Partner.

La funzione Ufficio acquisti o altri ruoli responsabili della stipula del contratto con Collaboratori e/o Partner si assicurano che sia stata distribuita e ricevuta formalmente la nota informativa sull'adozione da parte di Zètema del presente Modello o di sue successive modifiche.

SISTEMA DISCIPLINARE INTERNO

1. Principi generali

I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello adottato dalla Società costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 cod. civ. giusta la prescrizione dell'art. 7, comma quarto, lett. b), d. lgs. 231/01.

Il Sistema Disciplinare Interno costituisce il complesso organico di prescrizioni regolanti le procedure interne di rilevazione, accertamento, contestazione della violazione del Modello (comprensivo del Codice etico e delle regole di condotta prescritte dai Protocolli), nonché di successivo sanzionamento del trasgressore.

Esso è conformato alle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, con riguardo ai diritti ed alle guarentigie del Lavoratore, nonché alle prescrizioni di cui al CCNL applicato da Zètema. L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene altresì ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati dalla Società con i Terzi.

Per ogni trasgressione troveranno applicazione sanzioni disciplinari proporzionate e adeguate, nel rispetto dell'art. 2106 cod. civ. alla gravità delle mancanze e comunque valutate in base ai seguenti criteri:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza);
- rilevanza degli obblighi violati;
- collocazione gerarchica/funzionale dell'autore della violazione;
- conseguenze e potenzialità di danno per la Società;
- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti/attenuanti;
- eventuale concorso di più soggetti;
- recidiva

La violazione commessa configura un illecito disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie in sede penale, civile o lavoristica.

In particolare, per le violazioni delle prescrizioni del Modello penal-preventivo adottato dalla Società trovano applicazione le seguenti misure sanzionatorie:

- per i Dirigenti, misure nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ("CCNL Dirigenti");
- per i Lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti - sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970, nel rispetto delle prescrizioni del

Modello Organizzativo

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;

- clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contratti stipulati con Collaboratori, Intermediari,
- Fornitori;
- misure alternative che inducano al rispetto delle suddette disposizioni, nei confronti di coloro verso i quali non è possibile applicare le misure sopra previste.

L'OdV controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, verrà irrogata la sanzione più grave.

2. Infrazioni dei membri degli Organi sociali

La Società valuta con rigore le infrazioni alle prescrizioni del Modello vigente poste in essere dai Vertici aziendali (Organo amministrativo ed Organi di controllo), tenuti a rappresentare l'immagine della Società presso Dipendenti, Soci e Stakeholders.

La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza, della trasparenza e della legalità presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi esercita la leadership aziendale, in modo da costituire esempio e stimolo nei confronti di chi opera con/per la Società. All'OdV è riconosciuto il potere di interloquire con gli Organi societari e la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità e/o di revoca per "giusta causa". In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello da parte dei membri degli organi di gestione e/o di controllo, l'OdV in ragione del fatto che la violazione sia stata commessa da un singolo membro, ovvero dall'intero organo collegiale, informerà tempestivamente l'Organo di amministrazione e/o il Collegio sindacale e/o l'Assemblea, per l'assunzione pronta delle opportune iniziative e i conseguenti provvedimenti.

Anche nell'interesse del membro dell'Organo autore della violazione, l'OdV proporrà all'Organo amministrativo e/o all'Assemblea i provvedimenti idonei alla sospensione temporanea dall'esercizio dei poteri/funzioni ad esso attribuiti, per il tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti di responsabilità

3. Infrazioni dei Dirigenti

In caso di violazione del Dirigente (direttori, condirettori, vicedirettore, institori, procuratori con stabile mandato *ad negotia*), si provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicato. In particolare:

1. Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni da parte del Dirigente, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente Sistema Disciplinare, devono essere annotate nel suo stato di servizio.

L'annotazione è strumentale anche al rilevamento di eventuali recidive.

Tali infrazioni saranno considerate dall'Organo amministrativo in sede di determinazione degli emolumenti, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL Dirigenti.

2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento daranno luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente nei modi previsti dal CCNL Dirigenti (licenziamento con contestuale motivazione).

4. **Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori subordinati**

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i Dipendenti della Società mediante affissione in bacheca, consegna di copia dello stesso, nonché attraverso la tenuta di specifici corsi informativi e formativi.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e configurano illeciti di natura disciplinare.

Le sanzioni rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dal Regolamento disciplinare aziendale, per le sanzioni assunte dal Capitolo IX – DISCIPLINA del vigente Contratto Collettivo Nazionale Federculture.

In particolare, l'inosservanza dei doveri e delle prescrizioni comporta, a seconda dell'entità della violazione valutata in base alle prescrizioni del CCNL, l'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

1) Incorre nei provvedimenti di "Rimprovero scritto" il lavoratore che:

violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di "Multa" di importo variabile fino al massimo di 4 ore di retribuzione, ovvero nel provvedimento di "Sospensione" dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che:

adotti nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello

e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

3) Può incorrere, infine, anche nel provvedimento di "Licenziamento" il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 saranno commisurate alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Management aziendale.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dalla Funzione Personale con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

5. Infrazioni dei Collaboratori esterni e Partners

Le violazioni del Modello per quanto questo risulti applicabile a Terzi, Fornitori di beni e/o di servizi e

Collaboratori esterni - fatta salva l'azione di risarcimento di eventuali danni sofferti dalla Società - comporterà l'applicazione immediata delle misure previste quali clausole contrattuali di "risoluzione ipso iure", negli atti di conferimento dell'incarico.

Le violazioni danno luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex art. 1453 cod. civ. ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall'art. 1456 cod. civ. A tal fine la Società provvederà ad inserire una "clausola risolutiva espressa" nel contratto di conferimento d'incarico, ovvero nel documento che sostanzia l'instaurazione di un rapporto continuativo tra la Società ed il Collaboratore esterno, anche mediante un addendum al contratto da tempo stipulato che ne risulti privo. La Società potrà sottoporre a tali soggetti, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d'atto della vigenza del Codice Etico, nonché dei Protocolli limitatamente alla sezione regolante il funzionamento del Servizio aziendale/funzione con la quale lo stesso entra in relazione, il quale dovrà datare e sottoscrivere per incondizionata accettazione.

6. Principi procedurali

L'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza del Modello, è chiamato a rilevare eventuali violazioni, accertandole direttamente nel corso di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero indirettamente, a fronte di segnalazioni e comunicazioni inviate dal Responsabile del Servizio aziendale interessato, o dal responsabile della Funzione Personale, ovvero dal singolo Collaboratore, anche in forma anonima.

Tale segnalazione potrà essere effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo a garantirne l'anonimato e la riservatezza e non potrà mai giustificare azioni di ripercussione sull'autore della segnalazione, ancorché sia stata accertata l'infondatezza di essa.

Ove sia rilevata una possibile violazione, l'OdV espletterà un'attività istruttoria volta all'accertamento della violazione e della sua gravità, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi di tutela del Lavoratore sanciti nello Statuto dei Lavoratori, nonché delle procedure all'uopo previste dal CCNL applicato. All'esito ne verrà data comunicazione formale all'Organo dirigente della Società che, quale Datore di lavoro, attiverà la procedura disciplinare, fatto salvo l'eventuale controllo del Giudice del Lavoro e/o di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.

Sebbene resti in capo al Datore di lavoro l'irrogazione della sanzione disciplinare, l'OdV potrà fornire parere consultivo (non obbligatorio, né vincolante) circa la congruità della sanzione individuata e la sua concreta attitudine ad eliminare la reiterazione della violazione, come ulteriori violazioni della medesima specie.

7 Rinvio

Le disposizioni del presente Sistema Disciplinare Interno di Zètema sono soggette a coordinamento automatico con le previsioni modificative o integrative del vigente CCNL applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto

AU di ZÈTEMA

